



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Direzione centrale personale
Ufficio gestione giuridico amministrativa
del personale

Protocollo: 68673/RU

Rif:

All'Ufficio del Direttore

All'Ufficio del Vicedirettore
Direttore vicario

All'Ufficio del Vicedirettore
area monopoli

All'Ufficio centrale audit
interno

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali e
interregionali

Alla Direzione
interprovinciale di Bolzano e
Trento

Al S.A.I.S.A. – Servizio
autonomo interventi settore
agricolo

Roma, 18 giugno 2018

OGGETTO: CCNL comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018.
Articolo 35 *“Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici”*.

Si fa seguito alla nota n. 29813 del 14 marzo 2018 per definire compiutamente le modalità di fruizione del permesso di cui all'articolo 35 del vigente CCNL, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall'A.Ra.N. con parere n. 12389 dell'11 giugno 2018, che si allega.

L'articolo in questione introduce una nuova tipologia di permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, non connessi a patologia in atto o incapacità lavorativa.

L'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici rappresenta quindi *“il titolo che determina l'insorgenza del diritto all'assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza”* (cfr. parere Aran n. 12389 dell'11 giugno 2018).

Per tali permessi è previsto un *plafond* di 18 ore annue fruibili su base oraria o su base giornaliera.

Quanto ai **permessi fruiti su base oraria**, si segnala:

1. la non cumulabilità (e quindi la non fruibilità) nella stessa giornata con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal vigente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative (ad esempio banca ore), anche se intervallati da presenza;
2. la non assoggettabilità a decurtazione del trattamento economico accessorio (decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia);
3. la valenza *“ai fini del computo del periodo di comporta”* dal momento che a tali fini *“sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa”* (art. 35, comma 4).

Quanto ai **permessi fruiti per l'intera giornata lavorativa**, si segnala che *“l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza”* (art. 35, comma 5) e che, in tal caso, *“il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia”* (art. 35, comma 6).

La domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata dal dipendente con un preavviso di tre giorni; in caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere anche presentata nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso (art. 35, comma 8).

Nel sistema PA verranno attivati due nuovi giustificativi: *“assenza oraria per visite, prestazioni e esami diagnostici”* e *“assenza giornaliera per visite,*

prestazioni e esami diagnostici” per i quali sarà richiesta la doppia validazione (del dirigente o del responsabile dell’Ufficio e del gestore PA).

L’effettuazione di visite, prestazioni ed esami diagnostici deve risultare da adeguata attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura ove si è svolta la visita, la prestazione o l’esame diagnostico (art. 35, comma 9). Nel caso in cui l’attestazione non indichi in modo inequivoco la durata della visita (o della prestazione o dell’esame diagnostico), il dipendente dovrà al riguardo produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Sarà data tempestiva comunicazione dell’avvio delle nuove funzionalità utili a gestire tali giustificativi. Si allega scheda tecnica contenente istruzioni operative riguardanti le attività che i gestori di sistema dovranno porre in essere.

Le altre fattispecie regolate dall’articolo 35 si riferiscono a situazioni che comportano uno stato di incapacità lavorativa (commi 11, 12 e 14)¹: in tali casi *“la relativa assenza è imputata alla **malattia**, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico”*.

Al riguardo l’A.Ra.N. ha sottolineato: *“Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.”* (cfr. parere Aran n. 12389 dell’11 giugno 2018).

Nel sistema PA verrà in questi casi utilizzato il giustificativo *“malattia”*.

Nelle ipotesi di cui al **comma 11**, l’assenza per malattia deve essere giustificata mediante la contestuale presentazione di una **attestazione di**

¹ Comma 11: *“concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto”*; comma 12 : *“incapacità lavorativa ... determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami e/o delle terapie diagnostici”*; comma 14: *“ nel caso di dipendenti che a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro ...”*.

malattia redatta dal medico curante e di una **attestazione di presenza** (presso la struttura ove si è svolta la visita, la prestazione o l'esame diagnostico) redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura stessa.

Nelle ipotesi di cui al **comma 12**, l'assenza per malattia deve essere giustificata mediante presentazione di una **attestazione di presenza** (presso la struttura ove si è svolta la visita, la prestazione o l'esame diagnostico) redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura stessa, attestazione recante espressa indicazione della incapacità lavorativa.

Si rammenta inoltre che in caso di visita fiscale *“l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura”* (comma 13).

Nelle ipotesi di cui al **comma 14**, l'assenza per malattia deve essere giustificata mediante la presentazione di:

- una **unica certificazione**, anche cartacea, redatta dal medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti che comportano incapacità lavorativa, secondo cicli e calendari stabiliti, presentata prima dell'inizio della terapia
- **singole attestazioni di presenza** (presso la struttura ove si svolgono le visite, le prestazioni o gli esami diagnostici) redatte dal medico o dal personale amministrativo della struttura stessa *“dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico”*.

Vorranno codeste strutture portare la presente a conoscenza di tutto il personale.

Il Direttore centrale
Marina Cantilena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Allegati:

- 1 – parere Aran n. 12389 dell'11 giugno 2018
- 2 – scheda tecnica